

## INFORMATIVA SU MANCATO PAGAMENTO AVVISI BONARI TARI

### ACCERTAMENTO

In caso di omesso/parziale versamento degli importi di cui agli avvisi bonari, si procederà con l'emissione di un accertamento di quanto non versato. L'accertamento è pagabile senza sanzione purché il pagamento avvenga entro i 60 giorni dalla notifica. In caso di pagamento oltre il suddetto termine si applica la sanzione pari al 30% sull'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, oltre all'addebito di interessi e spese.

Ai sensi dell'art. 1, co. 792 della L. 160/2019, l'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere al pagamento, entro il termine per presentare ricorso. Decorso inutilmente detto termine, l'avviso diviene titolo esecutivo senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910.

### RICORSO TRIBUTARIO

Avverso gli avvisi bonari è ammesso ricorso motivato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia da presentare ai sensi del D.Lgs. 546/1992 entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, fatti salvi eventuali periodi di sospensione, come per legge.

Il ricorso deve essere notificato al Comune di Vione Piazza Vittoria nr. 1 25050 Vione BS obbligatoriamente a mezzo PEC protocollo @pec.comune.vione.bs.it. Anche il successivo deposito alla Commissione Tributaria deve avvenire a mezzo PEC. Tale obbligo non sussiste per i soli soggetti che possono stare in giudizio senza l'assistenza tecnica del difensore ove il valore della lite non supera euro 3.000,00. In tal caso, il ricorrente può notificare e depositare il ricorso anche mediante Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell'articolo 137 e ss. c.p.c., o a mezzo piego spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con consegna direttamente al protocollo comunale. Per gli atti di valore non superiore ad euro 50.000,00 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa (art. 17-bis del D.Lgs 31/12/1992, n. 546). Il valore della lite è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. L'ufficio che riceve il ricorso contenente il reclamo, ha a disposizione il termine di 90 (novanta) giorni per concludere la procedura. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del predetto termine, trascorso il quale inizia a decorrere l'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni per l'eventuale deposito presso la Commissione Tributaria. Per le liti ove non è prevista la procedura di reclamo/mediazione, il deposito del ricorso alla Commissione Tributaria deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del ricorso all'Ufficio. In sostituzione del bollo, è previsto l'obbligo del pagamento del contributo unificato. Per ogni informazione relativa al Processo Tributario Telematico (P.T.T.), è possibile consultare la Circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 4 luglio 2019.

### DENUNCE

Per dichiarare l'inizio/fine occupazione o la variazione di ogni elemento utile al calcolo del tributo, utilizzare l'apposito modello di denuncia TARI scaricabile dal presente sito web istituzionale www.comune.vione.bs.it/Trasparenza RiFiuti, da presentare entro 30 giorni completo di tutti gli allegati richiesti nel modulo, attraverso mail, PEC, posta, consegna a mano, sportelli. Si precisa che le variazioni del numero degli occupanti vengono aggiornate automaticamente con la situazione rilevata dall'anagrafe comunale.